SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (A.L.P.I.)

INDICE

SCOPO
RIFERIMENTI NORMATIVI
CAMPO DI APPLICAZIONE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Norme generali per l'esercizio dell'ALPI
Art. 2 Tipologie di attività libero-professionale
Art. 3 Attività non rientranti nella libera professione intramuraria
Art. 4 Limiti e Vincoli
Art. 5 Personale di Supporto
Art. 6 Spazi per l'attività libero professionale
Art. 7 Orario Attività libero professionale
Art. 8 Determinazione del debito orario aggiuntivo per lo svolgimento delle attività ALPI in orario istituzionale
Art. 9 Criteri generali per la formazione delle tariffe
Art. 10 Ripartizione dei Proventi
Art. 11 Liquidazione delle competenze
Art. 12 Informazione all'utenza, modalità di accesso e pagamento
Art. 13 Trattamento dei dati personali
TITOLO II - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA
Art. 14 Spazi e modalità di svolgimento della libera professione ambulatoriale all'interno dell'azienda
Art. 15 Procedura autorizzativa
Art. 16 Modalità di prenotazione e pagamento
TITOLO III - Attività libero professionale svolta in spazi esterni all'azienda
Art. 17 Disciplina transitoria
TITOLO IV - ATTIVITÀ DI RICOVERO
Art. 18 Norme generali
Art. 19 Autorizzazione attività di ricovero
Art. 20 Ulteriori prestazioni
Art. 21 Servizi alberghieri
Art. 22 Organizzazione attività ALPI di ricovero

Art. 23 Formazione e sottoscrizione del contratto
Art. 24 Gestione della documentazione
TITOLO V – ALTRE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI
Art. 25 Consulenze
Art. 26 Consulti
TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 27 ALPI e Liste di attesa
Art. 28 Monitoraggio Attività
Art. 29 Organismo Paritetico
Art. 30 Ufficio ALPI
Art. 31 Sanzioni
Art. 32 Norma Finale

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare il diritto all'esercizio dell'Attività Libero professionale Intramuraria – ALPI di tutti i dirigenti sanitari dell'AO Moscati, con rapporto di lavoro esclusivo, sia a tempo indeterminato che determinato. Tale esercizio potrà avvenire unicamente previo rilascio di specifica autorizzazione dell'azienda, secondo i modi e nelle forme stabilite da questo disciplinare.
Attraverso la regolamentazione dell'attività in questione l'Azienda si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- garantire alla Dirigenza medica e sanitaria l'espletamento della libera professione intramuraria nelle sue diverse forme e tipologie;
- assicurare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, proponendo l'offerta in libera professione come integrativa e non sostitutiva dei servizi resi in regime istituzionale;
- assicurare al cittadino/utente la libertà di scegliere il regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni, garantendo parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dal regime di attività scelto assicurando la medesima qualità delle prestazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 382/80;
- D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- Legge 724 del 23/12/1994 di accompagnamento alla finanziaria 1995;
- D.M. 31/07/1997 pubblicato in G.U. 5/8/1997 "linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN";
- L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo art. 72. (Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria);
- D.Lgs. 229/99;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2000) - in particolare Art. 28 (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero professionale);
- DPCM 27/3/2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- D.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari;
- Legge 388 del 23 dicembre 2000;
- DGRC n°4061 del 7/09/2001 "Direttive sulle liste d'attesa in applicazione dell'art. 3 del D. Leg124/98 e della DGRC 3513/01 e linee guida per l'atto aziendale sull'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente delle aziende del SSR";
- DGRC n°1541 del 12/04/2001 e successivi chiarimenti;
- DL 29/03/2004 n°81 convertito con Legge 26/05/2004 n°138;
- Legge 248 del 4 agosto 2006;
- Legge 120 del 3 agosto 2007;

- Accordo tra la Regione Campania e OOSS Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e sanitaria ex art. 6 CCNL 19/12/2019 "Linee di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione aziendale …." (DGRC n. 114/2021);
- Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010;
- DL 13 settembre 2012, n°158 convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n.189;
- PNGLA 2010-2012;
- DCA 18 del 18/02/2013;
- DM 21/02/2013;
- Accordo Stato Regioni del 19 febbraio 2015;
- CCNL dell'Area Sanità 2016-2018;
- CCNL dell'Area Sanità 2019-2021
- DCA 34 del 08/08/2017;
- PNGLA 2019-2021;
- DCA 56 del 04/07/2019;
- DCA 23 del 24/01/2020;
- DCA 25 del 24/01/2020 e s.m.i.
- DGRC 46 dell'8/02/2022
- DGRC 329 dell'03/07/2024 (Accordo tra la Regione Campania e OOSS Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e sanitaria ex art. 6 CCNL 19/12/2019 "Linee di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione aziendale "….).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'Attività libero professionale intramuraria e alle attività aziendali a pagamento a favore di terzi di tutta la Dirigenza Sanitaria che abbia optato per il rapporto esclusivo con l'azienda.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al personale del comparto e della dirigenza dei ruoli amministrativi, tecnico e professionale, che collabora in modo diretto o indiretto per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, in relazione alle disposizioni di carattere organizzativo e ai fini dell'attribuzione degli incentivi economici.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART 1 – Norme Generali per l'esercizio dell'ALPI

Ai Dirigenti è consentito, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso, lo svolgimento dell'ALPI all'interno dei locali dell'Azienda in conformità al presente regolamento.
L'attività libero professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale intramuraria nella propria disciplina o nella propria struttura di appartenenza, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di direzione ad

esercitare l'attività in altra disciplina e anche presso altra Unità Operativa , purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella stessa.
Durante l'esercizio dell'ALPI non sono consentiti:

- L'uso di procedure di accesso ai servizi diversi da quelli previsti e autorizzati;
- La diretta riscossione di quanto dovuto dall'utente.

Il presente atto regolamenta l'attività ALPI che per sua caratteristica è attività a titolo non gratuito. Al dirigente è consentito effettuare prestazioni a titolo gratuito con la rinunzia della sola quota di sua spettanza.
L'ALPI deve essere prenotata attraverso il sistema di prenotazione informatizzato e non deve essere in contrasto con i fini istituzionali dell'Azienda.
Deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con l'attività istituzionale e alle esigenze del servizio.
L'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni e/o un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
La violazione di dette norme darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, fino alla temporanea sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione, per non più di due mesi, sospensione che non può essere effettuata per più di sei mesi nell'anno, nonché all'applicazione delle sanzioni di carattere disciplinari.

ART. 2 – Tipologie di Attività Libero Professionale

L'ALPI può esercitarsi nelle seguenti forme:
A - Attività Ambulatoriale
Viene esercitata dai Dirigenti attraverso l'erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in strutture ambulatoriali dell'Azienda.
Si espleta nelle seguenti forme:
A.1 – individuale - viene espletata dal Dirigente medico individuato direttamente dal cittadino che esercita la libera scelta. Non rientrano in questa fattispecie le C.T.U. disposte dall'A.G.;
A.2 – in Equipe - viene espletata dai Dirigenti riuniti in Équipe, definita quale aggregato funzionale mono o polispecialistico, per l'esecuzione di particolari prestazioni medicochirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali.
B - Attività in Regime di Ricovero per Ricovero Ordinario, di Day Hospital e Day Surgery.
Viene espletata dai Dirigenti attraverso l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche che necessitano di ricovero in Unità Operativa attrezzata individuata nella struttura aziendale. È caratterizzata dalla richiesta da parte del cittadino di prestazione a pagamento in costanza di ricovero con contestuale scelta del professionista e/o dell'equipe.
Essa deve prevedere una modalità nella quale il paziente sceglie solo il professionista o l'équipe e una modalità nella quale il paziente sceglie anche il comfort alberghiero, qualora l'U.O. sia in grado di offrirlo.
C - Attività di Consulenza - espletamento di prestazioni professionali dei Dirigenti sanitari, individualmente o in équipe, a favore dell'Azienda che ne riceve richiesta da parte di terzi (persone singole, enti o associazioni).
Essa è regolata da appositi accordi o convenzioni stipulate dall'Azienda con i terzi interessati tenendo conto della compatibilità delle attività di consulenza con i fini istituzionali.

È articolabile nelle seguenti forme:
C.1 - In servizi sanitari di altra Azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento;
C.2 - Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e disciplini la durata della convenzione, la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale, i limiti di orario dell'impegno, che devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, entità e modalità di corresponsione del compenso, motivazioni e fini della consulenza onde accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.
C.3 - Presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate, localizzate nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto C.2. È vietato esercitare l'ALPI in strutture sanitarie private accreditate con il SSR.
D - Attività di consulto - prestazione sanitaria effettuata individualmente e richiesta direttamente al dirigente sanitario da singoli privati che ne fanno richiesta all'Azienda.
I consulti per singoli utenti sono resi dal dirigente con le seguenti modalità:
a) Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dall'orario di lavoro
b) L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, viene riscosso direttamente dall'Azienda.
E - Attività ad integrazione di quella istituzionale (Alpi Aziendale) - Nelle discipline per le quali vi sia documentata carenza di organico alla quale l'Azienda abbia tentato di sopperire con atti appropriati senza esito positivo. Tale attività deve essere finalizzata alla riduzione delle liste di attesa o ad assicurare continuità di servizi essenziali ove prevista, deve essere programmata per tempi definiti e concordata tra i Dirigenti e l'Azienda che ne fa richiesta nel rispetto delle direttive regionali in materia (DGRC 114/2021). Tali prestazioni, unitamente alle prestazioni di consulenza tra Aziende, costituiscono fattispecie distinte e non equiparabili alla libera professione intramuraria c.d. ALPI (ARAN AIII 277 orientamenti applicativi)
F - attività di visite domiciliari - nell'ottica della continuità assistenziale, per pazienti le cui documentate patologie ne impediscono la mobilità, da prenotarsi con modalità informatizzate presso le sedi aziendali, nel rispetto della trasparenza, della tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti (che a nessun titolo potrà essere riscosso direttamente dal medico).
G – Attività libero-professionale svolta in qualità di specialista di Medicina del Lavoro o Medico Competente nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Per quanto riguarda la possibilità di esercizio dell'ALPI da parte del Medico Competente si rinvia al regime delle incompatibilità di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.sm.ii.

ART.3 – Attività non rientranti nella Libera Professione Intramuraria

Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

a) partecipazione a corsi di formazione et similia in qualità di docente;

b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri;
d) relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
e) partecipazioni a comitati scientifici;
f) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o col solo rimborso spese, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
g) consulenze tecniche d'ufficio in un processo civile affidate ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile;
h) perizie in un processo penale affidate ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Tutte le attività di cui ai punti a), b), c), d), e) e f), possono essere svolte solo previa autorizzazione, valutando se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Le attività di cui ai punti g) e h) per loro stessa natura di atto dovuto su disposizione dell'autorità giudiziaria, non rientrano tra le prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia. I relativi compensi possono essere erogati al professionista direttamente dal tribunale che dispone la consulenza o la perizia, e sono assoggettati al regime fiscale delle prestazioni occasionali.

Per queste prestazioni non è richiesta l'autorizzazione preventiva (cfr. Sentenza Consiglio di Stato 3513/2017), ma deve essere in ogni caso data all'azienda di appartenenza preventiva comunicazione, specificando tutti gli elementi necessari per mettere l'azienda in condizione di esercitare eventuali controlli.

Di contro, le perizie di parte richieste a titolo fiduciario da una delle parti interessate al procedimento ai sensi dell'articolo 225 del codice di procedura penale possono essere considerate prestazioni richieste all'azienda da terzi, ed erogate in regime di libera professione intramoenia. Queste prestazioni, dunque, rientrano nel concetto di "libera professione" e pertanto preventivamente autorizzate, effettuate al di fuori dell'orario di servizio e fatturate dall'azienda, che riverserà al professionista che effettua la prestazione–l'onorario definito con le modalità previste nel presente regolamento.

ART.4 – **Limiti e Vincoli**

1. Condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio dell'ALPI è l'esplicita espressione da parte dell'utente della sua volontà di affidarsi alle prestazioni di uno o più Dirigenti sanitari di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano nell'Azienda.
2. L'attività ALPI deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro, ivi compreso il lavoro straordinario, i turni di pronta disponibilità e di guardia, con separati sistemi di contabilizzazione.
3. Possono essere erogate in regime ALPI tutte le attività specialistiche rese anche in regime istituzionale.
4. L'attività libero professionale intramuraria è di tipo programmato, prevedendo a monte la scelta del professionista cui affidarsi. Risultano conseguentemente escluse da tale regime tutte le attività in ambito di pronto soccorso, emergenza, rianimazione, unità coronariche, dialisi, terapia intensiva e subintensiva.

Non è comunque possibile l'esercizio dell'attività intramoenia nell'ambito di alcun tipo di assenza dal servizio, ovvero:

- durante i turni di pronta disponibilità;
- durante i turni di guardia;

- nei giorni di congedo;
- nei giorni di assenza dal servizio a titolo di malattia o infortunio;
- nei giorni di assenza dal servizio per permesso retribuito (nel caso che lo stesso riguardi l'intera giornata);
- nei periodi di aspettative o permessi sindacali;
- nei giorni di sospensione dal servizio;
- nei giorni di congedo ex Legge 104/1992;
- nei periodi di assenza dal servizio per partecipazione ad aggiornamento obbligatorio o facoltativo;
- nei giorni di astensione obbligatoria dal servizio;
- nei periodi di assenza dal servizio per sciopero.

Quanto sopra va considerato valido sia per espletamento di attività intramurarie presso le sedi della propria Azienda o presso proprio studio privato, sia presso altra Azienda.
Qualora l'attività Alpi risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, l'Azienda, fermo quanto previsto all'art.1, adotterà gli opportuni ed ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata, informando del fatto il dipendente interessato e avvertendolo che in caso di reiterata inadempienza sarà rinviato ai competenti Uffici per i procedimenti disciplinari. Quanto disposto si applica anche al personale di supporto.
5. L'esercizio dell'ALPI ha luogo previa autorizzazione rilasciata nel rispetto di quanto sancito dal presente regolamento.
6. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed ALPI ed al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle equipe interessate, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda i volumi di attività libero professionale intramuraria che, comunque, non possono superare per ciascuna Unità Operativa, i volumi di attività istituzionale assicurati. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
7. L'attività ALPI non può mai configurarsi come concorrenziale all'attività istituzionale. Qualunque iniziativa volta a promuovere la scelta del regime libero-professionale a scapito di quello ordinario configura esercizio di attività concorrenziale, perseguibile con sanzioni disciplinari e con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa.
8. I professionisti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria non possono svolgere l'attività libero professionale intramuraria in nessuna delle tipologie individuate dal presente regolamento, salvo la revoca della opzione e conseguente passaggio dal regime di non esclusività al regime di esclusività su domanda da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno. Lo svolgimento dell'attività libero professionale nel nuovo regime decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Analogamente il professionista che intende modificare l'opzione da intramuraria ad extramuraria deve presentare domanda di modifica del rapporto il 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza del nuovo regime decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'attività libero professionale da parte dei dirigenti che abbiano optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso strutture sanitarie pubbliche diverse da quella di appartenenza o presso le strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente (legge 662/96 art. 1 comma 5 e 6).

ART. 5 – Personale di supporto

Si definisce attività di supporto l'attività professionale, integrativa e di sostegno necessaria o indispensabile all'esercizio dell'ALPI in ogni sua forma, direttamente e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività, nell'interesse dei professionisti, degli utenti e dell'Azienda.

Il personale di supporto si distingue in diretto e indiretto.

1. Si definisce attività di supporto diretto quella svolta al di fuori dell'orario di servizio dal personale del ruolo sanitario dirigente e non dirigente che fornisce un contributo diretto e concomitante all'erogazione della prestazione con la propria presenza e specifica professionalità (DCA 25/2020). Tale attività va effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di guardia e pronta disponibilità. La scelta del personale di supporto viene operata dal dirigente che svolge l'attività ALPI che lo individua prioritariamente tra il personale dipendente che ha espresso la propria disponibilità ed appartenente al servizio in cui il dirigente o l'equipe, svolgono l'ALPI. La scelta è effettuata con il criterio della rotazione al fine di garantire una equa partecipazione del personale. Sono escluse da questo criterio quelle attività che richiedono una specifica competenza professionale nell'ambito della medesima categoria professionale.

Il fabbisogno di personale di supporto diretto è uguale quantitativamente e professionalmente a quello normalmente utilizzato per le medesime attività in regime istituzionale.

2. Il personale di supporto indiretto è costituito dal personale (della Dirigenza e del Comparto Tecnica ed Amministrativa) che, pur operando presso servizi non direttamente coinvolti nell'erogazione delle prestazioni, collabora, indirettamente, nell'ambito della normale attività di servizio, ma resa al di fuori dell'orario di servizio, garantendo il regolare svolgimento dell'attività ALPI e partecipa alla ripartizione dei proventi dell'attività svolta in ALPI secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Le Unità operative coinvolte sono le seguenti:

- UOC DMPO per le attività di organizzazione e gestione ALPI (per il solo personale tecnico e amministrativo coinvolto);
- UOS CUP Ticket per le attività di Back Office (pianificazione, gestione ed aggiornamento delle agende Alpi) di Front Office (prenotazioni, spostamenti, disdette, rimborsi, fatturazione), attività conseguenti ai monitoraggi effettuati dalla UOC CdG (rilevazione sforamento Volumi, aggiornamento delle Tariffe ALPI, etc.) nonché supporto all'uso del sistema CUP Unico Regionale da parte dei Dirigenti Medici;
- UOC GEF per le attività di liquidazione competenze e contabilità;
- UOC GRU per le attività di inserimento compensi cedolino paga e quantificazione debito orario;
- UOC Controllo di Gestione e Programmazione per le attività di monitoraggio dei volumi di attività delle prestazioni "traccianti" e totali in rapporto con l'attività istituzionale resa in corso d'anno, nonché il supporto per la gestione del software ALPI, ivi incluso il monitoraggio periodico dei costi e degli eventuali ribaltamenti da effettuare al fine dell'aggiornamento delle tariffe.

La partecipazione all'attività di supporto all'ALPI è preclusa al personale del Comparto ammesso a rapporto di lavoro a tempo parziale o che benefici di istituti contrattuali, i quali comportino l'astensione giornaliera, anche parziale, dall'esercizio dell'attività istituzionale.
3. il personale medico e non medico facente parte di una struttura che svolge attività ALPI in regime di ricovero o di diagnostica strumentale o di laboratorio, anche se personalmente non aderisce all'Istituto dell'ALPI, è tenuto all'attività diagnostica e assistenziale dei pazienti in regime ALPI, nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale.
Il restante personale dipendente, che non si è reso disponibile per le attività di supporto all'ALPI, deve comunque garantire nell'ambito del debito orario contrattualmente dovuto e senza diritto di compenso aggiuntivo, l'attività assistenziale e/o diagnostica, in quanto l'attività ALPI è assimilata all'attività istituzionale assistenziale ai pazienti.

ART. 6 – Spazi per l'attività Libero Professionale

L'attività di libera professione intramoenia deve essere svolta all'interno di spazi indicati dall'Azienda.
Gli spazi dedicati all'ALPI devono, di norma, essere distinti e separati da quelli dedicati all'attività istituzionale. Ove detti spazi siano, per motivate ragioni, comuni, l'organizzazione delle attività deve assicurare, per quanto possibile, orari e/o percorsi logistici diversi per le due attività, in modo da non compromettere o ridurre lo svolgimento di quella istituzionale.
La quota dei posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale è compresa tra il 5% ed il 10% dei posti letto totali della struttura.
L'attività libero-professionale deve essere esercitata negli orari e nelle sedi concordate con la direzione sanitaria; non è comunque consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale negli spazi non autorizzati.
Il Professionista si impegna a lasciare liberi gli spazi entro l'orario assegnato.
La ridistribuzione degli spazi ambulatoriali è subordinata alla verifica dei volumi di attività esercitati da ogni singolo professionista. Per i professionisti per i quali si riscontrano volumi di attività insussistenti, avendo reso un numero di prestazioni annue pari o inferiore a 20, gli spazi ambulatoriali saranno assegnati "una tantum", in funzione della disponibilità individuata dalla Direzione Medica di Presidio.
L'esercizio dell'ALPI è possibile, previa convenzione tra le parti, presso altre aziende del servizio Sanitario Nazionale o presso strutture private non accreditate con il SSN.

ART. 7 – Orario Attività Libero Professionale

L'attività ALPI e quella istituzionale vengono svolte in fasce orarie differenti.
L'ALPI deve essere svolta in orari predeterminati e concordate con il dirigente medico o sanitario non medico o con l'equipe e l'azienda.
Le prestazioni in ALPI non possono, in ogni caso, comportare un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

ART. 8 disciplina di svolgimento dell'orario dell'attività ALPI

L'ALPI è svolta al di fuori del normale orario di servizio. Il personale della dirigenza che svolge l'ALPI e il personale sanitario di supporto diretto, a garanzia della netta separazione dell'ALPI rispetto alle altre attività istituzionali, è tenuto a svolgere tale attività al di fuori: 1. del proprio orario ordinario di lavoro; 2. dei turni di pronta disponibilità, 3. dei turni di guardia.
L'attestazione dell'attività ALPI, da parte del personale dirigente, deve essere effettuata con apposita timbratura e con la specifica causale "ALPI" onde consentire una chiara distinzione fra attività istituzionali e attività ALPI e l'eventuale relativo debito orario va recuperato di norma nel corso del mese successivo in accordo con il Direttore della struttura di afferenza. Tali modalità si applicano anche al personale sanitario di comparto che effettua prestazioni di supporto diretto.
Per le UU.OO. in cui, per ragioni tecnico-organizzative, non sia possibile l'articolazione dell'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, viene stabilito che il tempo per tali prestazioni dovrà essere attestato mediante il sistema elettronico di rilevazione delle presenze.
Il dirigente provvederà ad attestare l'uscita dall'orario di servizio istituzionale mediante l'utilizzo del badge e ad effettuare la marcatura in ingresso all'inizio dell'attività ALPI: al termine chiuderà le attività con la marcatura in uscita ALPI. Ove necessario, per il completamento dell'orario di servizio ordinario, il dirigente provvederà, come di prassi, alla relativa rilevazione della presenza.
Le sale operatorie sono messe a disposizione per gli interventi chirurgici in ALPI, di norma, nella giornata di sabato e in orari che non interferiscano con l'attività istituzionale.
Il tempo di lavoro destinato all'ALPI in costanza di ricovero deve essere aggiuntivo a quello reso per le attività istituzionali degli operatori direttamente coinvolti dirigenti e comparto. Le modalità di rilevazione della presenza sono analoghe a quelle sopra indicate.
Per le prestazioni chirurgiche in ALPI, l'orario sarà rilevato dall'applicativo in dotazione ovvero dal registro degli interventi operatori.
Per le prestazioni di medicina laboratoristica, dei servizi immuni-trasfusionali ed anatomia patologica, per le quali sia impossibile effettuare tale rilevazione, si definisce convenzionalmente che l'orario da recuperare è pari a 5 minuti per ogni 10 euro liquidati nel mese, e che tale recupero avviene, di norma, nel mese successivo a quello del fatturato.
Personale comparto:
Tecnici e Infermieri:
ogni Euro 20,00 lordi liquidati = 20 minuti di orario aggiuntivo da rendere;
OSS o altro personale di supporto:
ogni Euro 10,00 lordi liquidati = 20 minuti di orario aggiuntivo da rendere.

ART. 9 – Criteri generali per la formazione delle tariffe

1. L'ALPI non può comportare costi aggiuntivi per l'Azienda, né realizzare utili, quindi la tariffa deve essere remunerativa di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, ivi compresi oneri fiscali ed imposte. Pertanto il sistema tariffario aziendale è costruito in modo da assicurare l'integrale copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti per la gestione ALPI nei quali sono compresi anche quelli connessi alla prenotazione e riscossione degli onorari e quello del personale di supporto indiretto. Le tariffe delle singole prestazioni sono determinate secondo le procedure e i criteri indicati

nell'art. 90 CCNL 2019/2021 della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, nonché di quanto previsto dal DCA 25/2020 e DGRC 46/2022 e DGRC 329/2024.
Le tariffe delle singole prestazioni, vengono stabilite nel rispetto di questo regolamento e recepite con atto deliberativo della Direzione Aziendale.
Il compenso concordato con i professionisti (onorario del professionista), deve essere considerato intangibile anche se ad esso fanno riferimento le varie aliquote previste per gli accantonamenti a specifici fondi (fondo perequazione, fondo per ridurre le liste d'attesa) il riferimento è inteso quale criterio di quantificazione degli accantonamenti di legge e non quale riduzione del compenso (onorario) del professionista. Le tariffe delle singole prestazioni, sono determinate dall'Azienda in accordo con i professionisti nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia secondo le procedure e i criteri indicati nel già citato art. 90 CCNL 2019/2021.
2. Nella fissazione delle tariffe occorre, pertanto, tenere conto dei seguenti criteri generali:
a) Relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, le tariffe sono riferite alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni.
Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda e devono, pertanto, essere calcolate sulla base dei seguenti parametri ed evidenziare:

- Compenso del professionista prescelto;
- Compenso dell'équipe ove partecipante;
- Compenso del personale di supporto diretto, ove partecipante determinato per costo orario;
- Quota del 5% del fondo di perequazione da calcolarsi sull'onorario professionale;
- Quota pari al 5% del compenso spettante al professionista vincolata ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa in applicazione del D. Lgs 158/2012 così come convertito con L. 189/2012 art. 2 comma e);
- Quota di ristoro dei costi aziendali (diretti e indiretti) definiti mediante calcolo analitico e costruzione di specifici driver di ribaltamento sui quali calcolare la quota derivante per la remunerazione del personale di supporto indiretto (Allegato 2 – Relazione Tariffe ALPI);
- Oneri fiscali IRAP da calcolarsi sull'onorario del professionista (delibera 888/23);
- Quota di arrotondamento calcolata all'euro (>= 0,50 per eccesso, <= 0,49 per difetto) su tutte le tariffe finali al fine di facilitare la gestione operativa.

Le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (Nomenclatore Tariffario Regione Campania – Decreto Dirigenziale n. 95 del 29/02/2024). L'Azienda può concordare, con i dirigenti interessati, tariffe inferiori rispetto al tariffario minimo relativamente a gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei Dirigenti, in via eccezionale e temporanea, qualora la domanda dell'utenza abbia saturato le liste di attesa dell'attività ambulatoriale istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. n.124/1998.
Le tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono a totale carico dei richiedenti (art. 28 comma 5 L. 488/99).
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital e day surgery di cui all'art. 89 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) lett. a), b) e c), la tariffa, a carico dell'utente, è forfettaria (art. 90 comma 2 lett. c) CCNL 2019/2021) ed è così costituita:

- una quota giornaliera fissa, qualora l'utente scelga di usufruire del trattamento diversificato di tipo alberghiero;
- una tariffa composta dalla somma delle seguenti voci:
  - ❖ del compenso spettante a titolo di onorario per l'opera professionale prestata dal Medico o dal Chirurgo (o da altri professionisti) prescelto dallo stesso paziente alle cui cure esclusive egli ha voluto affidarsi; qualora l'attività sia svolta in equipe, tale onorario viene ripartito tra i componenti con modalità indicate dall'equipe stessa;
  - ❖ della somma omnicomprensiva di una quota pari al 30% della sola tariffa prevista per la prestazione istituzionale, restando a carico della Regione Campania la rimanente quota del 70% della tariffa stessa relativa al D.R.G. trattato, ai sensi della DGR n.1541/2001 e della circolare 1266 del 04.02.02 della Regione Campania Area Generale di Coordinamento fatta salva l'ipotesi di eventuale utilizzo di materiale di costo superiore rispetto a quello in uso presso l'Azienda;
  - ❖ costo orario per lo specifico compenso spettante al personale di supporto diretto coinvolto fuori dal normale orario di lavoro e individuato in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria;
  - ❖ di una quota, pari al 5% quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (da individuarsi in sede di contrattazione integrativa) che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
  - ❖ di una quota pari al 5% del compenso spettante al professionista vincolata ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa dei proventi ALPI in applicazione del D. Lgs 158/2012 così come convertito con L. 189/2012 art. 2 comma e).

3. Le tariffe sono verificate annualmente (art. 90 comma 2 lett. e) anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della Legge 724 del 23 dicembre 1994.

4. Il Dirigente già autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e che intende modificare e/o integrare le prestazioni erogabili e/o le relative tariffe, deve preventivamente presentare la relativa richiesta al Direttore Generale, ai fini dell'autorizzazione. Ogni variazione (aggiornamento) del tariffario/ compenso può avvenire solo dopo comunicazione per iscritto e approvazione dell'Azienda. La richiesta di variazione delle tariffe può essere effettuata una volta all'anno, entro il 30 novembre, con effetto comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatte salve le prestazioni di nuova istituzione del corso dell'anno (prime autorizzazione, introduzione di nuove attività)

5. Nell'attività libero professionale d'Équipe la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene su indicazione del capo Équipe (art. 90 comma 2 lett.f)

6. L'onere dell'IRAP sui proventi dell'ALPI non compete al Dirigente dipendente ma all'Amministrazione di appartenenza, senza addebito per il dirigente ed è a carico dell'utente (DGRC 329 del 03/07/2024).

7. Il costo aziendale, relativo alle singole prestazioni ambulatoriali erogate in regime libero professionale, è stato definito secondo calcolo analitico e costruzione di specifici driver di ribaltamento ed è a copertura dei costi aziendali diretti e indiretti stimati che concorrono allo svolgimento della libera professione intramoenia, come riportato nell'allegato 1 ("Tabella prospetto delle determinazioni delle tariffe"). Per le modalità di definizione si rimanda all'allegato 2 "Relazione Tariffe ALPI.pdf". Per le voci non ancora presenti, i costi aziendali diretti e indiretti, rimangono determinati in forma percentuale della tariffa di cui al nomenclatore tariffario regionale, in conformità

della DGRC 329 del 03/07/2024.
8. Il costo aziendale per le prestazioni in regime di ricovero ordinario DS e DH, viene calcolato sommando ed includendo il 30 % della tariffa prevista dal DRG per la prestazione istituzionale quale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'utente, restando a carico della regione la rimanente quota pari al 70 % della tariffa stessa relativa al DRG quale quota di partecipazione alla spesa. Pertanto nessun costo aziendale aggiuntivo, diretto e indiretto, sarà applicato, fatta salva l'ipotesi di eventuale utilizzo di materiale di costo superiore rispetto a quello in uso presso l'Azienda.
Successivamente, all'esito della prima verifica operata dalla UOC Controllo di Gestione in regime ordinario, per le prestazioni di ricovero ordinario DS e DH, qualora sia dimostrato che i costi aziendali siano superiori al valore del DRG corrispondente, (30% a carico dell'utente e 70% a carico della regione), la tariffa dovrà prevedere l'integrazione dell'importo, da parte dell'utente, sino al raggiungimento del reale costo aziendale documentato ed evidenziato.

ART. 10 – **Ripartizione dei proventi**

I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'Azienda con apposita disciplina adottata con le procedure di cui all'art. 90 comma 1 del CCNL 2019-2021.

1. Il valore della tariffa per la prestazione, ambulatoriale o in costanza di ricovero, deve riportare l'importo delle singole voci che la compongono.
2. La quota percentuale denominata Dirigente Sanitario Titolare della Prestazione/ Équipe è destinata al Dirigente sanitario o all'équipe scelti dall'utente. La quota viene attribuita per intero al Dirigente se unico oppure all'équipe secondo le indicazioni fornite in sede di costituzione dell'équipe stessa.
3. La quota di riferimento ai costi aziendali è di competenza dell'Azienda. Tale quota comprende gli eventuali oneri fiscali a carico dell'Azienda ed è intesa a totale copertura delle maggiori spese per rendere utilizzabili strutture logistiche e attrezzature, cioè ambulatori, diagnostiche e sale operatorie. Essa non comprende quote a favore del personale di supporto diretto. Una parte di detta quota viene destinata al personale dirigenziale e del comparto, delle strutture amministrative di supporto indiretto, centrali e periferiche e viene accantonata in apposito fondo detto "perequativo" ai sensi dell'art. 4 delle linee di indirizzo regionali DGRC 46/2022.
4. La quota percentuale denominata Fondo Perequazione Dirigenti Sanitari, è destinata alla perequazione per quei Dirigenti sanitari che per caratteristiche professionali legate alla sede di assegnazione abbiano una limitata possibilità di esercizio dell'attività ALPI e che vengono individuati in sede di contrattazione decentrata. Il fondo di perequazione dovrà essere annualmente distribuito tra i Dirigenti sanitari individuati ai sensi dell'art. 90 comma 2 del CCNL 2019/2021, entro e non oltre sei mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, A tal fine l'Azienda comunica, annualmente, alle OO.SS. l'ammontare del fondo destinato alla perequazione. Nella distribuzione del fondo di perequazione qualora risultino dei residui, ovvero lo stesso non venga distribuito per mancanza di beneficiari, le risorse accantonate vanno utilizzate per l'acquisto di strumentazione dedicata all'attività libero professionale.
5. La quota percentuale denominata Fondo Riduzione Liste di Attesa è vincolata ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa dei proventi ALPI, alla riduzione delle liste di attesa in applicazione del D. Lgs 158/2012 così come convertito con L. 189/2012 art. 2 comma e).

ART. 11 – **Liquidazione delle competenze**

L'Azienda contabilizza tutti i proventi riscossi, con criterio di cassa, ivi compresi gli incameramenti da rinunce, e provvede a liquidare e pagare i dipendenti interessati entro il mese successivo, effettuando altresì le ritenute di legge, riportando le voci relative nel cedolino.
Sarà a cura della UOC Gestione Economico Finanziaria la contabilizzazione e la liquidazione dei proventi ALPI, comunicando mensilmente le risultanze alla UOC Gestione Risorse Umane per il pagamento degli emolumenti agli interessati e per la relativa quantificazione dell'eventuale debito orario aggiuntivo, nel caso in cui l'attività libero professionale intramoenia per motivi di servizio e/o di organizzazione logistica non è stata svolta fuori dall'orario di servizio.
Per il personale di supporto indiretto sanitario e non sanitario, la liquidazione avviene annualmente da parte dell'UOC Gestione Economico Finanziaria. Quest'ultima certifica l'importo e comunica la somma totale da distribuire all'UOC Gestione Risorse Umane secondo quanto definito dall'art.10 comma 4) del presente regolamento.

ART. 12 – **Informazione all'utenza, modalità di accesso e pagamento**

1. L'Azienda provvede ad assicurare adeguata pubblicità ed informazione ai cittadini per favorire l'accesso trasparente alle prestazioni erogabili in regime libero professionale.
2. La prenotazione delle prestazioni in regime libero professionale ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché di ricovero deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per tutte le prestazioni libero professionali, all'atto della prenotazione, l'utente deve essere informato sull'importo finale della tariffa, sulle modalità di pagamento, sulla sede di erogazione nonché su giorno e ora della prestazione.
4. L'utente deve sempre ricevere la fattura della prestazione erogata.
5. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da IVA ex art. 10 punto 18 DPR 26/10/1972 N. 633.
6. La fattura è soggetta a imposta di bollo, a carico del paziente, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972 N. 642 e s.m.i.

ART. 13 – **Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali dei dirigenti e del personale di comparto, pertinenti l'esercizio della libera professione intramuraria formano oggetto di trattamento da parte degli organi e degli uffici dell'azienda al fine di consentire l'esercizio delle funzioni istituzionali, organizzative e di controllo ad essi assegnate dalla normativa in materia.
2. Allo scopo di promuovere, negoziare, instaurare e attuare specifici accordi/convenzioni con terzi (associazioni, società, enti pubblici e privati, etc.) interessati ad acquisire prestazioni sanitarie a pagamento in regime libero professionale, l'Azienda può procedere al trattamento dei seguenti dati personali dei dirigenti sanitari autorizzati all'esercizio dell'ALPI: nome e cognome, unità operativa di appartenenza, specialità, prestazioni, sede di attività, giorni, orari e tariffe.

TITOLO II
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

ART. 14 – Spazi e modalità di svolgimento della libera professione ambulatoriale "all'interno dell'Azienda"

1. L'Azienda, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale, mette a disposizione dei professionisti autorizzati, spazi e attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio.
2. L'attività libero professionale è di regola svolta in spazi distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale. Qualora ciò non sia possibile potranno essere utilizzati per l'esercizio dell'attività libero professionale gli stessi spazi dedicati per le attività istituzionali, fermo restando che l'organizzazione delle attività dovrà assicurare orari diversi per le due attività, privilegiando comunque quella istituzionale. L'utilizzo degli spazi è concordato dalle equipe e/o singolo professionista con il Direttore della U.O.C. e la Direzione Sanitaria.
3. L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, è svolta in fasce orarie dedicate, di norma fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio necessario all'assolvimento dei compiti di istituto.

ART. 15 – Procedura autorizzativa

1. Il professionista interessato all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria deve inoltrare la richiesta di autorizzazione informatizzata mediante l'utilizzo del software eCare Suite - ALPI alla Struttura ALPI Aziendale (UOS incardinata nella Direzione Medica del Presidio Ospedaliero) che provvede ad effettuare l'istruttoria con apposita modulistica.
2. La richiesta, sottoscritta dall'interessato, deve obbligatoriamente riportare:
   a) Dati anagrafici e professionali;
   b) l'U.O. di appartenenza;
   c) la disciplina in cui intende esercitare la libera professione
   d) le prestazioni che si intendono erogare sia in regime ambulatoriale che in regime di ricovero;
   e) la durata della prestazione;
   f) i giorni, gli orari ed il luogo di svolgimento dell'attività;
   g) l'onorario che intende ricevere per ciascuna prestazione;
   h) l'eventuale personale di supporto diretto necessario per lo svolgimento dell'attività;
   i) l'eventuale composizione dell'equipe con indicazione del referente e delle percentuali di ripartizione del compenso così come indicato nell'art. 9 comma 4.
3. L'inizio dell'attività libero professionale è soggetto a specifica autorizzazione individuale resa con delibera aziendale, previa istruttoria della struttura ALPI aziendale da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Modifiche dell'orario di esercizio dell'attività, rispetto a quelle definite negli atti autorizzativi, possono essere concesse previa richiesta scritta del Professionista all'Ufficio ALPI, in ordine alla compatibilità organizzativa dei locali e degli spazi richiesti ed alla verifica dell'effettiva disponibilità degli stessi. La richiesta di variazione può essere presentata di regola una volta l'anno come disposto dall'art.9 comma 4 del presente regolamento.

5. Il Dirigente già autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria che, per gravi e documentati motivi personali, intenda modificare/sospendere la propria agenda personale delle visite libero professionali, dovrà preventivamente presentare la relativa richiesta alla Struttura ALPI.
6. Qualora, a seguito di verifiche sulle fasce orarie autorizzate, rispetto alle prenotazioni in agenda, risulti che le prime siano sovradimensionate di almeno il 50% rispetto alle prestazioni effettuate dal singolo professionista, su segnalazione del CUP Ticket, la Struttura ALPI prenderà contatti con l'interessato per la rivalutazione delle medesime.
7. Il Dirigente già autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria che, per gravi e documentati motivi personali, intenda modificare/sospendere la propria agenda personale delle visite libero professionali, dovrà preventivamente presentare la relativa richiesta alla Struttura ALPI.

ART. 16 – **Modalità di prenotazione e pagamento**

1. La prenotazione delle prestazioni ALPI avviene tramite specifiche agende informatizzate, dove vengono caricate tutte le informazioni riportate nell'atto autorizzativo (giorni, orario, tipologia di prestazione, durata della prestazione, tariffa e sede).
2. Le attività di prenotazione delle prestazioni ALPI possono essere effettuate:
a) dal CUP Aziendale e dal dirigente medico autorizzato relativamente all'ALPI Pura (svolta in spazi aziendali);
b) dal dirigente Medico autorizzato all'esercizio dell'ALPI Allargata (svolta presso lo studio privato).
3. Il pagamento dell'importo relativo alle prestazioni erogate in regime Alpi, sia pura che allargata, può essere effettuato secondo le modalità definite dall'azienda e disciplinate in apposito regolamento Cup ticket approvato con delibera n.375 del 21.04.2024 aggiornate e pubblicate periodicamente sul sito aziendale.
4. Non è consentita la riscossione diretta da parte del professionista che esercita in regime di libera professione.

TITOLO III
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA IN SPAZI ESTERNI ALL'AZIENDA

ART. 17 – **Disciplina transitoria**

1. In applicazione dell'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/99, e nel rispetto del DCA n. 25/2020, a tutto il personale sanitario con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale all'interno dell'Azienda, nell'ambito delle strutture aziendali.
2. In caso di situazioni sanitarie particolari o emergenziali (come epidemie, calamità naturali, etc.) tali da rendere gli spazi aziendali non fruibili alle attività libero professionali, la Direzione Generale può prevedere, in via del tutto eccezionale, l'autorizzazione temporanea in spazi esterni all'Azienda.

TITOLO IV
ATTIVITÀ DI RICOVERO

ART. 18 – Norme Generali

1. Si rinvia a tutte le norme degli articoli precedenti del presente Regolamento, ove non diversamente stabilito negli articoli che seguono.
2. L'attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery può essere svolta individualmente e/o in équipe, ed è caratterizzata dalla libera scelta da parte dell'utente del professionista e dell'equipe che la deve erogare. La partecipazione all'equipe è consentita nell'ambito della disciplina di titolarità. Possono partecipare alla formazione dell'equipe tutti i dirigenti dell'Azienda purché abbiano fatto richiesta di attività ALPI ed abbiano avuto la relativa autorizzazione.
Le tipologie di ricovero possono essere le seguenti: Ricovero con richiesta aggiuntiva di comfort alberghiero con oneri a carico dell'utente per il ricovero e per il comfort alberghiero;
Ricovero senza richiesta di comfort alberghiero con oneri del solo ricovero a carico dell'utente.
3. Il ricovero in regime libero-professionale di norma è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti.
4. La disponibilità di posti letto è compresa tra il 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, il 10% dei posti letto della struttura di dipartimento. Il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente, in caso di necessità, l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale.
5. Direttori/Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, in accordo con la Direzione Sanitaria, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie.
6. L'attività libero-professionale in regime di ricovero si riferisce esclusivamente alla prestazione professionale richiesta.
7. Non è consentita l'attività libero-professionale in regime di ricovero nei servizi di Emergenza e Pronto Soccorso, Rianimazione, Dialisi, Terapia Intensiva e sub Intensiva, Unità Coronaria.
8. Il dirigente operante in regime libero-professionale e prescelto dal paziente, essendo Medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe ed ha diritto di scegliere i componenti che formeranno l'équipe stessa, informandone il Direttore/responsabile della U.O. ove il paziente stesso sarà ricoverato. Egli è responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni certificazione relativa al ricovero. L'equipe va costituita, organizzata da parte del capo equipe una volta l'anno ed autorizzata dalla struttura ALPI.
L'equipe può essere a carattere multiprofessionale e/o multidisciplinare, la stessa può essere costituita da dirigenti afferenti alla stessa struttura o disciplina o da dirigenti afferenti a più unità operative anche di diversa disciplina.
9. Il Dirigente Medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase precedente il ricovero, durante il ricovero e nella eventuale fase di follow-up.
10. Nell'attività ALPI non rientra il servizio di guardia medica divisionale od interdivisionale ospedaliera continuativa durante la degenza, che pertanto è fornito gratuitamente dall'Azienda.
11. Altrettanto gratuitamente è fornita l'assistenza infermieristica ed ausiliaria.
12. Nella determinazione della tariffa per attività di ricovero o day hospital o day surgery, sono esclusi i costi, diretti e indiretti aziendali, in quanto già compresi nel DRG 30% a carico degli utenti, 70% a carico della Regione.

ART. 19 – **Autorizzazione attività ALPI in regime di ricovero**

I professionisti interessati o l'equipe dovranno produrre richiesta scritta di voler svolgere attività libero professionale in regime di ricovero, attraverso la compilazione di appositi moduli forniti dalla struttura ALPI con nota indirizzata alla stessa.
La richiesta, completa di tutti i suoi elementi e sottoscritta dall'interessato o dall'equipe, deve essere accompagnata dal nulla osta del Direttore dell'U.O. e del Direttore del Dipartimento di appartenenza mediante atto Deliberativo in ordine alla compatibilità con la funzione clinico assistenziale e all'impegno orario dedicato all'ALPI rispetto a quello assicurato in regime istituzionale.
Per i singoli ricoveri di tipo chirurgico, il responsabile del complesso operatorio, definisce in accordo con il Direttore dell'U.O. interessata, i tempi di esecuzione delle prestazioni autorizzate, accerta l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale, verifica che le prestazioni richieste siano eseguite anche in regime istituzionale nella struttura ove opera il Capo Equipe, mentre la Direzione Medica di Presidio verifica la compatibilità igienico sanitaria ed organizzativa.
L'interessato o l'equipe dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione:
- in caso di ricovero chirurgico, un elenco delle prestazioni chirurgiche che intendono effettuare in libera professione, contenente le seguenti informazioni: DRG, codifica ICD9CM e descrizione della prestazione, numero dei professionisti coinvolti, compenso dell'equipe chirurgica, compenso dell'equipe anestesiologica, compenso orario e numero di unità di personale di supporto coinvolto con impegno orario comprensivo della preparazione della sala, della durata dell'intervento, del ripristino della sala e della dimissione del paziente.
La Struttura ALPI che effettua l'istruttoria validerà quanto sopra, per ciascuna Unità Operativa, compresi i tempi di impegno per il personale di supporto necessario.
La domanda, completa delle firme di tutti i soggetti interessati sopra riportati, verrà trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio ALPI al Direttore Generale per l'acquisizione del nulla osta.

ART. 20 – **Ulteriori Prestazioni**

1. È facoltà del paziente chiedere che le consulenze o le prestazioni diagnostico terapeutiche comunque previste nell'iter del ricovero, e quindi erogabili in maniera ordinaria e senza oneri aggiuntivi, vengano eseguite da un professionista da lui scelto.
2. In tal caso, l'utente è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, secondo quanto previsto per le prestazioni rese in attività libero professionale ambulatoriale.
3. La richiesta deve essere formulata per iscritto, con precisazione dell'impegno a corrispondere quanto dovuto.
4. Sono escluse dall'opzione le prestazioni rese nella terapia Intensiva, nell'Unità Coronarica, Rianimazione e Dialisi.
Il presente articolo 20 entrerà in vigore alla data di attivazione del sistema informatizzato di tracciabilità della prestazione richiesta dal paziente durante il ricovero.

ART. 21 – **Servizi Alberghieri**

1. La Retta giornaliera per i servizi alberghieri aggiuntivi è pari a € 120,00 + IVA e prevede i seguenti confort: sistemazione in camera singola con bagno disponibilità di letto o poltrona da riposo aggiunti per accompagnatore e vitto per l'eventuale accompagnatore.
2. La retta giornaliera per il servizio alberghiero costituisce contabilità separata, distinta dalla tariffa del ricovero e, pertanto, non soggetta a ripartizione.

ART. 22 – **Organizzazione attività ALPI di ricovero**

Il ricovero in ALPI, previsto ed autorizzato, va considerato a tutti gli effetti quale prestazione del SSN, anche ai fini della compensazione tra aziende sanitarie della stessa regione o tra regioni diverse secondo le corrispondenti tariffe del DRG (art. 3, comma 6 legge 724/94)
1. Il ricovero in regime libero-professionale avviene su richiesta del paziente o di chi legalmente lo rappresenta, previa prenotazione effettuata presso la U.O. scelta per il ricovero.
2. Il dirigente medico di fiducia dovrà compilare e sottoscrivere, unitamente al paziente, il modello di richiesta "Prestazioni Sanitarie Libero Professionali in Regime di Ricovero".
3. All'utente è garantito, in ogni momento il diritto di recedere dal regime libero professionale, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già rese.
4. In ogni caso di autodimissioni contro il parere dei sanitari prescelti l'Amministrazione tratterrà comunque l'intera somma già introitata se la prestazione è stata comunque eseguita.
5. l'attività operatoria deve essere programmata in coda all'attività istituzionale o mediante apertura di sale operatorie in orari aggiuntivi o giorni aggiuntivi dedicati.
Ogni deroga deve essere motivata dal direttore dell'unità operativa ed autorizzata dalla direzione sanitaria di presidio.
6. Se nell'ambito di un intervento in equipe già programmato in regime ALPI, dovesse subentrare un'improvvisa assenza di unità di personale costituente l'equipe o del personale di supporto diretto a vario titolo, ad esclusione di quella del capo equipe, il direttore sanitario presidiale avrà la facoltà di sostituire la stessa unità di supporto diretto, ove presente, solo se il sostituto non è sottratto al lavoro di istituto, in tale ultimo caso l'intervento deve essere rinviato. Analogamente avviene per la sostituzione di un componente dell'equipe, da parte del capo equipe. L'unica figura non sostituibile, rimane quella del capo equipe, al fine di assicurare il diritto di scelta del paziente.
7. In caso di prestazioni chirurgiche, qualora per motivi organizzativi non sia possibile individuare sedute operatorie dedicate, risulta possibile eseguire gli interventi a margine di sedute operatorie già programmate per l'esecuzione di interventi in regime istituzionale. In tal caso il personale in intramoenia potrà svolgere le relative attività attestando l'uscita dalla rilevazione della presenza per l'ordinario e l'entrata con specifico codice dedicato all'attività ALPI, recuperando successivamente, ove dovuto, l'orario in istituto mancante. Nell'impossibilità, fa fede l'orario del registro operatorio. Anche in questo specifico caso, prescindendo da ogni eventuale problema organizzativo contingente, si ribadisce che l'attività istituzionale deve essere assolutamente prevalente.

ART. 23 – **Formazione e Sottoscrizione del Contratto**
1. Il dirigente medico di fiducia provvede alla formazione e sottoscrizione, unitamente al paziente, del contratto che dovrà necessariamente riportare:

- il Codice Diagnosi, il Codice Intervento, il DRG e la corrispondente tariffa;

- l'accettazione da parte del paziente delle tariffe praticate, del costo complessivo previsto, del nominativo del Dirigente Sanitario prescelto e l'U.O. in cui verrà effettuato il ricovero;

2. All'atto della sottoscrizione del contratto il paziente si impegna a versare il 100% dell'importo totale della tariffa determinata (comprensiva del 30% del DRG). A fronte del pagamento, all'utente viene rilasciata ricevuta indicante singole voci della tariffa.
3. Non è consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista che esercita l'attività libero-professionale o da altro operatore coinvolto.
4. Nel caso si verifichi la non corrispondenza tra il DRG di entrata ed il DRG di uscita tale da determinare una tariffa superiore a quella prevista nel contratto e versata dall'utente, l'Azienda non potrà chiedere nessuna differenza all'utente rispetto a quanto riportato nel contratto. In tal caso la differenza è a carico dell'azienda e alla Regione Campania dovrà essere comunicato il DRG di uscita riportato nella SDO. Analogamente, qualora si verificassero complicanze non prevedibili, queste dovranno tradursi in un automatico passaggio in regime intramoenia al regime istituzionale per la seconda parte dell'intervento, dopo le sopravvenute complicanze. Pertanto, null'altro sarà dovuto dall'assistito in termini di "conguaglio economico".
5. Gli obblighi di informativa all'Utente in merito al ricovero in Alpi, si intendono assolti con la sottoscrizione del contratto.

ART. 24 – Gestione della documentazione

1. Il dirigente operante in regime libero professionale prescelto dal paziente è responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni altra certificazione relativa al ricovero.
2. La cartella clinica riporterà sul frontespizio la dicitura ALPI unitamente al codice della tipologia di ricovero prescelto.
3. Le cartelle cliniche dovranno essere consegnate, a cura dell'operatore di ciascuna U.O., all'Ufficio ALPI che provvederà alla verifica della regolarità della documentazione, sia sanitaria che contabile.
4. La verifica è preventiva alla corresponsione dei proventi agli operatori interessati. L'ufficio economico-finanziario, infatti, disporrà il pagamento dei proventi al medico e/o all'equipe su nulla osta del Responsabile Ufficio ALPI successivamente alla verifica di cui sopra.

TITOLO V
ALTRE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

ART. 25 – Consulenze

1. L'attività di consulenza è riservata ai dirigenti medici che hanno optato per l'esercizio dell'ALPI ed è resa, singolarmente o in équipe, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra l'Azienda ed altri soggetti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dall'art 91 comma 2 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021.
L'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi è disciplinata dall'art 91(altre attività a pagamento). Essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.89, comma 1, lett.d) del CCNL Area Sanità 2019-2021 (Tipologie di attività libero-professionale intramuraria).

Tale attività deve essere svolta fuori dall'orario di servizio e senza arrecare pregiudizio all'attività di istituto.
Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

- in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto o Enti terzi nei limiti previsti dal CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, mediante apposita convenzione tra le Istituzioni interessate che disciplini:
  - la motivazione della consulenza;
  - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno dei dirigenti esclusivisti, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
  - la tipologia delle prestazioni e le relative modalità di svolgimento;
  - la tariffe/entità del compenso;
  - le modalità e tempi di fatturazione e pagamento;
  - la durata della convenzione.

2. L'iter procedurale per l'attivazione della consulenza prevede che l'Azienda ricevuta la richiesta da parte dei Soggetti Esterni, la trasmetta, per il tramite della UOC Affari Generali, alla struttura ALPI, per l'istruttoria di competenza, e per conoscenza all'Unità Operativa interessata dalla convezione.
La struttura ALPI, sentito il Direttore della Unità Operativa Competente, in merito alla valutazione della congruità dell'intervento ed all'eventuale disponibilità da parte del personale ad essa afferente, effettua l'istruttoria verificando le condizioni di compatibilità con l'attività istituzionale, ed invia il proprio parere alla UOC Affari Generali per il seguito di competenza.
La valutazione di compatibilità può riguardare anche solo parte delle prestazioni richieste.
Pertanto:

- nel caso di esito positivo delle valutazioni/pareri di cui innanzi, con accoglimento in toto della richiesta della controparte la UOC Affari Generali previo nulla osta del Direttore Sanitario, predispone l'atto di convenzione ed il relativo provvedimento deliberativo, dandone comunicazione alla controparte;
- nel caso in cui in esito alla valutazione pareri di cui innanzi consegua l'accoglimento parziale della richiesta di convenzione (Es. disponibilità a garantire un numero di ore inferiore a quelle richieste), previo N.O. del Direttore Sanitario, l'UOC Affari Generali comunica alla controparte che la richiesta può essere soddisfatta solo in parte. Sulla base del riscontro della controparte, l'iter si concluderà o con l'archiviazione o con la predisposizione dell'atto di convenzione e del provvedimento deliberativo da parte della UOC Affari Generali di accoglimento parziale della richiesta di convenzione, di cui verrà data comunicazione alla controparte;
- nel caso di esito negativo della valutazione di cui innanzi la richiesta di convezione viene archiviata previa comunicazione, da parte della UOC Affari Generali, alla controparte, del mancato accoglimento dell'istanza con relativa motivazione.

3. Per quanto concerne la ripartizione dei proventi, nei tempi e modi previsti dall'art 91 comma 3 CCNL dell'Area Sanità 2019-2021,) derivanti dall'erogazione delle prestazioni di che trattasi, in favore dei singoli consulenti individuati dall'AORN, l'UOC Gestione Economica Finanziaria vi provvede, previo N.O. del Referente della convenzione stessa, che ne attesta l'effettivo svolgimento e la conformità delle prestazioni a quanto previsto in convenzione.

ART. 26 – Consulti

1. Per consulto si intende la prestazione professionale resa occasionalmente dal Dirigente esclusivista in seguito a specifica richiesta da parte dell'utente al domicilio dello stesso o nella struttura in cui è ospitato, purché non accreditata; rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo anche la produzione di perizie medico-legali. Tali attività sono prestate nella disciplina di appartenenza, fuori dall'orario di servizio e senza arrecare pregiudizio alla normale attività di istituto.
2. La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero deve essere portata a conoscenza della richiesta di consulto e autorizzarlo attraverso apposita domanda che segnali data, ora, luogo e motivo del consulto.
3. Solo qualora l'autorizzazione preventiva non sia possibile per motivi evidenti (richieste urgenti ricevute in giornate prefestive o festive o in orari particolari), il Dirigente dovrà dare comunicazione dell'avvenuto consulto entro 48 ore dall'effettuazione dello stesso.

Il compenso dei dirigenti per le attività di cui all'art. 25 e 26, avviene ai sensi dell'art. 91 comma 3 del CCNL 2019/2021

TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 27 – ALPI e Liste d'attesa

Ai sensi del DCA n° 34 dell'8 agosto 2017, le Aziende Sanitarie sono state chiamate a distinguere in modo puntuale, per ciascuna branca/disciplina, i volumi offerti in regime istituzionale da quelli offerti in regime di libera professione ed a curare la completezza dei dati al fine di confrontare i volumi di attività.
Pertanto, le Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di predisporre un piano aziendale, riferito alle singole unità operative, concernente i volumi di attività istituzionali ed i volumi di attività resa in regime di libera professione intramoenia, concordati con i singoli professionisti e le equipe che esercitano l'ALPI.
L'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni e/o un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
Per le attività di ricovero, la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
Qualora dal monitoraggio dei tempi di attesa si registrano tempi d'attesa istituzionali superiori ai tempi d'attesa massimi previsti, in presenza di volumi ALPI sovrapponibili o superiori a quelli istituzionali, le Aziende sono tenute a valutare l'impatto della quota parte ALPI sui tempi d'attesa istituzionali e rimodulare i volumi ALPI/istituzionale.
In tal caso, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 229/99, l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte dell'Organismo paritetico ALPI e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa in caso di violazioni riscontrate in merito alle disposizioni vigenti.
Inoltre, come sancito nel PNGLA 2019-2020, ai fini di una riduzione delle liste d'attesa, si possono acquistare prestazioni aggiuntive come normato dall'apposito regolamento.

ART. 28 - Monitoraggio Attività

Al fine di garantire l'attività istituzionale e di salvaguardare la piena tutela dell'utenza che sceglie il canale libero professionale, l'Azienda garantisce l'attività di monitoraggio con frequenza almeno trimestrale (in situazioni critiche anche mensile) oltre che annuale.
Nell'ambito del processo di contrattazione del Budget ad opera del Controllo di Gestione Aziendale, i responsabili delle unità operative negoziano, contestualmente ai volumi di attività da rendere in regime istituzionale, anche quelli erogabili in regime di ALPI.
Il Monitoraggio consiste nel verificare il rispetto dei volumi contrattati e l'allineamento delle prestazioni Alpi rispetto a quelle erogate in regime istituzionale.
Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alla Direzione Strategica ed alla Direzione Medica di Presidio-UOS Alpi, affinché quest'ultima adotti le misure adeguate a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente regolamento.
Per il monitoraggio dei costi l'Azienda utilizza uno specifico applicativo che permette, mediante dei processi automatizzati, di definire le tariffe minime da applicare alle singole prestazioni, al fine di scongiurare il rischio di determinare importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

ART. 29 – **Organismo Paritetico**

L'Organismo Paritetico ALPI aziendale viene individuato quale organo di promozione, monitoraggio e verifica dell'applicazione del piano aziendale in cui è regolamentata l'attività libero professionale intramuraria ai sensi della normativa vigente e del CCNL come descritto nel presente atto.
Esso è costituito, nel rispetto della vigente normativa contrattuale della Dirigenza del SSN, in forma paritetica da Dirigenti indicati dalle OO.SS. di categoria e da Dirigenti indicati dall'Azienda; è nominato dalla Direzione Strategica con apposito atto deliberativo ed è presieduto da un Dirigente espresso nella prima riunione dello stesso.
Il Presidente insediato può nominare due vicepresidenti, uno di parte aziendale e uno di parte sindacale.
L'Organismo, oltre i compiti già menzionati nel presente atto, ha il compito:

- ✓ Promuovere il piano aziendale ALPI, monitorandone e verificando l'applicazione e recependo innovazioni normative e organizzative;
- ✓ Funge, da osservatorio sulle attività intramurarie e istituzionali in toto, e collabora strettamente con il responsabile della struttura ALPI per il controllo e la valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati;
- ✓ Verifica che non ci siano variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; propone provvedimenti migliorativi o integrativi del piano aziendale in merito all'organizzazione della libera professione intramuraria;
- ✓ esprime parere su eventuali sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni in materia di libera professione;

- ✓ esprime parere in merito alle richieste di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in disciplina diversa da quella di servizio, purché i richiedenti siano in possesso della specifica specializzazione, e facoltà di esercizio a norma di legge, o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa;
- ✓ con cadenza annuale fornisce al Direttore Generale una relazione sui risultati dell'attività svolta che sarà trasmessa alla Regione.

ART. 30 –Struttura ALPI Aziendale (DGRC 46/2022)

La Struttura ALPI, incardinata come UOS nella UOC DMPO, opera in stretta collaborazione con la Direzione Strategica Aziendale (DGRC 46/2022) e svolge le seguenti funzioni:

a. effettua l'istruttoria per tutte le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività libero professionale proponendo di conseguenza il relativo atto deliberativo;
b. effettua l'istruttoria per le richieste di prestazioni aziendali a pagamento da parte di aziende o strutture esterne;
c. svolge funzioni di coordinamento con tutte le articolazioni aziendali a vario titolo coinvolte nelle attività ALPI, al fine di uniformare le procedure, garantendone coerenza e qualità;
d. elabora idonea reportistica, con cadenze concordate con la Direzione Strategica, per assolvere ai debiti informativi nei confronti del controllo interno di gestione oltre che degli Uffici Regionali e Nazionali. (DGRC 46/2022)
e. propone modifiche al piano aziendale ALPI, a seguito di mutate esigenze normative ed organizzative;
f. aggiorna la pubblicazione sul portale aziendale di tutto il materiale informativo ed organizzativo riguardante l'istituto, facilitando l'accesso a specifiche notizie riguardanti le prestazioni, sia per i dirigenti esercitanti intramoenia sia per l'utenza.
g. raccoglie gli esiti del monitoraggio svolto dalla UOC Controllo di Gestione e propone i provvedimenti adeguati a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento;
h. raccoglie le segnalazioni di anomalie e/o irregolarità nella gestione dell'istituto e le comunica al Direttore Sanitario a norma del successivo art.31.
i. verifica annualmente le tariffe, sulla base del monitoraggio della UOC Co.Ge, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della Legge 724 del 23 dicembre 1994, ed istruisce il procedimento necessario alle eventuali variazioni da apportare al regolamento e da recepire con atto deliberativo della Direzione Aziendale, previa contrattazione integrativa con le OO.SS ai sensi dell'art. 9 del CCNL 2019-2021".

ART. 31 – Sanzioni

Il personale autorizzato allo svolgimento dell'attività libero professionale è tenuto al pieno rispetto delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia.

- Qualsiasi comportamento attivo od omissivo che costituisca violazione del presente regolamento e delle disposizioni generali in materia di ALPI, è oggetto di intervento sanzionatorio secondo le disposizioni del codice disciplinare vigente.

Il presente regolamento, nelle more del piano aziendale ALPI, fermo restando la responsabilità in sede civile, penale, contabile e disciplinare derivante dalle violazioni delle suddette norme, individua le inadempienze con le relative sanzioni che comportano la diffida formale, la trattenuta economica, la sospensione ovvero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI.
Sono pertanto individuate le seguenti specifiche violazioni con le relative sanzioni:

1. Svolgimento dell'attività libero professionale fuori dall'orario e/o delle giornate autorizzate: Diffida formale all'interessato; se recidiva ammenda pari al 50% dell'onorario riscosso, se recidiva plurima, ammenda pari al 100% dell'onorario riscosso con possibilità di sospensione dell'autorizzazione dell'ALPI fino ad 1 mese.
2. Attività svolta durante i turni di pronta disponibilità o di guardia o di assenza dal servizio come disposto dall'articolo 5 del presente regolamento: ammenda pari al 100% dell'onorario riscosso, recidiva sospensione dell'autorizzazione dell'ALPI fino ad un massimo di 2 mesi; recidiva plurima revoca dell'autorizzazione;
3. Effettuazione di attività in ALPI in assenza di prenotazione diffida formale, se recidiva ammenda pari al 100% dell'onorario riscosso, se recidiva plurima sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 1 mese.
4. Effettuazione di attività ALPI con riscossione diretta dell'importo con mancato versamento delle somme all'azienda: ammenda pari al 100% dell'importo riscosso, recidiva revoca dell'autorizzazione.

Il Direttore Sanitario Aziendale, su comunicazione della Struttura ALPI, cui spetta il compito di raccogliere le segnalazioni di anomalie e/o irregolarità nella gestione dell'istituto, contesta formalmente le irregolarità riscontrate nell'ambito delle attività di verifica e controllo, assicurando al dipendente un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e dandone comunicazione al Direttore Generale.
Il Direttore Generale provvede all'applicazione delle sanzioni, previo parere dell'Organismo Paritetico ALPI Aziendale. (DGRC 46/2022)

ART. 32 – **Norma finale**

1. Il presente regolamento ha validità triennale. Trascorso tale periodo esso è tacitamente rinnovato fino a nuove determinazioni da parte dell'Azienda. Prima di tale termine, l'Organismo Paritetico ALPI può proporre provvedimenti migliorativi o integrativi del piano aziendale in merito all'organizzazione dell'attività stessa.
2. L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è demandata a tutti i Dirigenti sanitari che ne risponderanno all'Azienda quale responsabilità dirigenziali da valutarsi nelle sedi competenti e con le modalità in essere, nonché ai competenti organi dello Stato in caso di responsabilità di diverso titolo.
3. Il presente atto viene corredato da appositi documenti operativi che ne costituiscono parte integrante ma che saranno singolarmente modificati, se ed in quanto necessario, secondo l'evolversi delle condizioni, delle modalità organizzative nonché della normativa vigente.
4. Il presente atto annulla ogni altro provvedimento aziendale in materia di Attività Libero Professionale.
5. La tabella che riporta il prospetto della determinazione delle tariffe (allegato 1 al presente regolamento), potrà essere oggetto di verifica annuale, con le procedure di cui all'art. 9 comma 5

CCNL 2019/2021, senza che ciò comporti una revisione del regolamento. Pertanto, in tal caso, andrà a sostituire l'allegato 1 di questo regolamento e ne costituirà parte integrante.
6. Ogni variazione al presente regolamento va discusso ed approvato in contrattazione integrativa aziendale.
7. Per l'esercizio dell'attività professionale, tanto in regime di ALPI pura quanto in regime di ALPI allargata, resta ferma la necessità della doppia autorizzazione e dell'istruttoria ai sensi del presente regolamento, con l'applicazione di differente tariffa.

TABELLA PROSPETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – ALLEGATO 1

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI ALPI	A ONORARIO	B SUPP. DIRETTO	C FONDO DI PEREQUAZIONE	D BALDUZZI	E COSTI AZIENDALI DIRETTI E INDIRETTI INCLUSO IL PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO E RELATIVI ONERI RIFLESSI	F IRAP	G QUOTA ARROTONDAMENTO PER SINGOLA PRESTAZIONE	TARIFFA FINALE PER L'ASSISTITO
A - VISITA CON SUPPORTO	Importo variabile	Costo Orario	5% dell'Onorario	5% dell'Onorario	Vedi allegato 3 "Tabella elenco costi produzione per prestazione"	8,5% dell'Onorario	All'euro per eccesso se >=0,50 €, per difetto se <=0,49 €	A+b+c+d+e+f
B - VISITA SENZA SUPPORTO	Importo variabile	-	5% dell'Onorario	5% dell'Onorario		8,5% dell'Onorario	All'euro per eccesso se >=0,50 €, per difetto se <=0,49 €	A+c+d+e+f
C - VISITA STRUMENTALE CON SUPPORTO E CON PICCOLO INTERVENTO CHIRURGICO	Importo variabile	Costo Orario	5% dell'Onorario	5% dell'Onorario		8,5% dell'Onorario	All'euro per eccesso se >=0,50 €, per difetto se <=0,49 €	A+b+c+d+e+f
E - EQUIPE (non operante in regime di ricovero)	Importo variabile	Costo orario	5% dell'Onorario	5% dell'Onorario		8,5% dell'Onorario	All'euro per eccesso se >=0,50 €, per difetto se <=0,49 €	A+b+c+d+e+f
F - ALPI ALLARGATA	Importo variabile	-	5% dell'Onorario	5% dell'Onorario		8,5% dell'Onorario	All'euro per eccesso se >=0,50 €, per difetto se <=0,49 €	A+c+d+e+f